

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI DEI NIDI D'INFANZIA MARIA TREBBI E TANA DEI CUCCIOLI.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è la gestione dei servizi educativi e generali dei nidi d'infanzia Maria Trebbi ubicato in San Lazzaro di Savena, Via Martiri di Pizzocalvo n. 61 e Tana dei Cuccioli ubicato in San Lazzaro di Savena, via dei Gelsi n. 2 e la predisposizione di un elenco di Baby Sitter.

Art. 2 Durata del contratto e regime delle proroghe

Il contratto ha decorrenza dal 3 settembre 2018, o da altra data in esito alla procedura di affidamento, e scadenza il 31 agosto 2021.

Nelle more della stipula del contratto è prevista, se necessario, la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016.

Per l'avvio dell'a.e. 2018/2019 dovranno comunque essere garantite le attività di programmazione dei servizi a decorrere dal 30 agosto 2018.

Il comune committente si riserva la facoltà alla scadenza naturale, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto, siano verificate le compatibilità di bilancio e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, di optare per il rinnovo dell'appalto per un massimo di ulteriori tre anni, con obbligo dell'impresa aggiudicataria di accettare l'ulteriore periodo di proroga senza eccezione alcuna e senza modifica delle condizioni pattuite, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi qualora ammessa a norma di legge.

Alla scadenza del contratto, qualora l'Amministrazione decida di non concedere l'estensione sopra descritta, è facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto scaduto, nessuna esclusa, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto, fino ad un massimo di sei mesi.

Art. 3 Importo del contratto

Il valore presunto dell'appalto ai sensi dell'art. 35 co. 4 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 è stabilito in **€ 1.577.226,74** oltre IVA in misura di legge di cui:

Gli importi, anche ai fini della verifica dell'offerta e della sua congruità, sono stati calcolati tenendo in considerazione il costo orario come da tabellare per le figure professionali impegnate nei servizi di cui all'appalto per un monte ore annuale di circa 15.280 ore per il personale educativo e di 6.300 ore di personale ausiliario a seconda dei servizi, sono stati altresì presi in considerazione le spese, i costi del coordinamento dei servizi e i costi organizzativi gestionali dell'impresa aggiudicataria.

Il costo degli eventuali interventi per i bambini disabili verrà impegnato di volta in volta in caso di attivazione del servizio.

L'importo complessivo è comprensivo anche:

- dei costi della sicurezza che sono stati quantificati complessivamente sui tre anni educativi in euro 450,00 non soggetti a ribasso;

- dei costi per la predisposizione di un elenco di baby sitter quantificato complessivamente sui tre anni educativi in euro 4.000,00 non soggetti a ribasso.
Il committente pagherà all'Ente gestore un corrispettivo mensile per ciascuno dei 36 mesi di durata dell'appalto.

SEZ. A – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

Art. 4 Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria senza possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del committente. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. si intende a carico dell'amministrazione comunale. In base a quanto disposto dalla Legge di stabilità 2015, verrà applicato lo split payment, ossia il versamento da parte degli enti pubblici dell'IVA direttamente all'erario e il pagamento al fornitore del solo corrispettivo (imponibile) della prestazione.

Art. 5 Garanzia per la partecipazione alla procedura

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'offerta dei concorrenti dovrà essere obbligatoriamente corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del servizio a base di gara.

La cauzione dovrà essere intestata alla Centrale unica di Committenza dei Comuni di Molinella e San Lazzaro di Savena capofila comune di San Lazzaro di Savena.

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del comune committente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura;

La cauzione provvisoria, a pena d'esclusione, dovrà essere accompagnata, ai sensi del suddetto articolo, c. 8, da una dichiarazione di impegno resa da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria potrà essere ridotta in relazione alle certificazioni possedute dalle imprese secondo quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16.

In caso di ATI tali certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese raggruppande.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatariе avverrà nei termini previsti all'art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 Garanzie di esecuzione del contratto

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità definite dall'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia, ai sensi del comma 4 art. 103 D. lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.
- b) la rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- c) operatività della garanzia entro un termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il comune committente ha inoltre diritto di valersi della cauzione nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia richiesta potrà essere ridotta in relazione alle certificazioni possedute dalle imprese secondo quanto previsto dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/16.

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 Cessione di contratto e di credito, subappalto

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 4 art. 105 del D. Lgs 50/2016 senza l'autorizzazione dell'amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria cedere in subappalto l'esecuzione del servizio assunto. Il subappalto senza il consenso del comune committente fa sorgere all'amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Il ricorso al subappalto, autorizzato, è ammesso nei limiti, nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

E' altresì vietato alla Ditta aggiudicataria:

- La cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

- La cessione del credito, che potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dal comma 13 art. 106 del D. lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 8 Verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto

L'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. Il comune committente prima dell'esecuzione del contratto nomina uno o più Direttori dell'esecuzione, diversi dal RUP, con il compito di monitorare, sotto il profilo tecnico e quello amministrativo, il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

La verifica consiste nell'accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il comune committente si riserva pertanto la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del presente capitolato.

Saranno oggetto di monitoraggio tutti gli aspetti di progetto tecnico di servizio dichiarati dal concorrente, nonché il rispetto di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a consentire all'amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

Dovrà essere individuato dalla Ditta il proprio referente che relazionerà con i Responsabili comunali per tutto quanto attiene al servizio.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare annualmente ed al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa

All'impresa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Art. 9 Modifiche contrattuali

Il Comune, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, si riserva, per intervenute esigenze e/o per complessive ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni e senza diritto alla risoluzione del contratto.

L'impresa è inoltre tenuta ad assoggettarsi alle variazioni anche superiori al 20% e fino ad un massimo del 40% derivanti da ampliamenti o riduzioni del servizio conseguenti alla definizione annuale del fabbisogno; in tali casi nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'impresa qualsiasi sia l'entità della diminuzione e/o aumento del servizio.

Alle variazioni superiori al 40%, fermo restando il valore economico unitario delle prestazioni, si procederà tramite specifici accordi con l'impresa.

Art. 10 Revisione prezzi

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa Aggiudicataria nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il periodo contrattuale. Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta, solo dal secondo anno educativo, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni relative ai contratti collettivi applicati, esclusivamente nel caso in cui vengano modificati i minimi tariffari previsti dal CCNL e le corrispondenti tabelle ministeriali, relativamente al personale impiegato. In tal caso i prezzi potranno essere aumentati proporzionalmente, limitatamente alla quota percentuale del prezzo relativa alla spesa di personale.

La richiesta di revisione dovrà essere presentata entro il 30 giugno a valere dal settembre successivo. Non saranno concessi aumenti retroattivi.

Art. 11 Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità flussi finanziari

Il comune committente si impegna a versare per ciascun nido:

1. un corrispettivo mensile pieno pari a quello offerto dall'impresa in sede di gara per i mesi di settembre, ottobre, novembre, febbraio, marzo, maggio e giugno;
2. un corrispettivo mensile ridotto del 25% per i mesi di dicembre, gennaio e aprile.

Alla luce di quanto disposto con il Regolamento dei servizi estivi comunali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30/2016, il corrispettivo dovuto per luglio verrà determinato, tenendo conto del prezzo mensile pieno offerto per ciascun nido, proporzionalmente al numero degli iscritti e alle settimane di funzionamento utilizzando i seguenti criteri:

- a) a ciascuna settimana di funzionamento è attribuito il valore del 25% del prezzo mensile pieno;
- b) il prezzo settimanale determinato al punto a) sarà ulteriormente parametrato in maniera proporzionale al numero effettivo degli iscritti.

Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di fatture elettroniche mensili. Le fatture verranno liquidate entro i 60 giorni successivi alla presentazione delle stesse previa acquisizione da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. In caso di DURC irregolare si applicheranno le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e/o dalle Circolari in materia emanate dagli Enti competenti.

L'importo lordo delle fatture sarà dato dal corrispettivo mensile dovuto al netto della ritenuta dello 0,50 per cento, di cui al comma 5 dell'art. 30 de D. Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi contributivi. L'importo risultante da tali ritenute verrà versato

all'impresa in caso non vengano riscontrate irregolarità o versato agli enti previdenziali nella misura prevista dalle eventuali irregolarità riscontrate. Al termine di ogni annualità contrattuale si chiuderà la contabilità procedendo alla liquidazione di ogni partita relativa all'annualità stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il pagamento qualora insorgano:

- contestazioni circa l'importo addebitato.
- venisse riscontrata una irregolarità contributiva del DURC.

Il tali casi l'appaltatore non potrà pretendere interessi o risarcimenti di sorta.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

In ordine ai pagamenti, tutti, relativi e connessi al presente Contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 3 della L. n. 136/2010, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati alle transazioni connesse al presente contratto nonché le persone delegate ad operarvi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 Responsabilità dell'impresa aggiudicataria e coperture assicurative.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i rispettivi contrattuali di cui all'art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

L'impresa aggiudicataria garantisce.

- la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- l'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

La Ditta aggiudicataria si impegna a inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative Sociali o altro idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.) garantendo gli stessi livelli retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali nonché garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicataria si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che può derivare al comune committente o a terzi, cose o persone, per fatti connessi al servizio. Per quanto sopra indicato l'aggiudicataria dovrà contrarre un'assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase di esecuzione del servizio da presentare alla stazione appaltante. Il soggetto affidatario dovrà disporre di un'idonea polizza per RCT che copra ogni rischio derivante dalla esecuzione del servizio.

Il comune committente è esonerato inoltre da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, comprese le attività *in itinere*, che dovessero accadere al personale impiegato dal soggetto gestore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio. A tale riguardo, dovrà essere stipulata idonea polizza RCO (responsabilità civile prestatori

d'opera o di lavoro). In particolare, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il comune committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a 2.500.000,00 per sinistro ed euro 1.000.000,00 per persona.

c) Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 100.000,00 in caso di morte o di invalidità permanente ed euro 5.000,00 per rimborso spese mediche. In caso di infortunio l'Impresa dovrà aprire il sinistro presso la propria compagnia e darne tempestiva comunicazione al committente.

La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l'amministrazione comunale provvederà a trattenere copia.

La ditta aggiudicataria, relativamente ai locali, arredi e materiali di proprietà del comune committente, di cui ha la detenzione in esecuzione del presente appalto, ha l'obbligo di custodia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del c.c.

Art. 13 Disposizioni relative al personale adibito al servizio

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni (vedi successivo art. 30).

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti del personale, che sia dipendente o socio occupato nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Nel caso in cui l'appaltatore sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa in contrasto con le vigenti disposizioni di leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci. Dovrà rispettare inoltre gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Inoltre l'appaltatore si impegna ad applicare e a fare applicare scrupolosamente quanto indicato nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di San Lazzaro di Savena approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27/2017.

Art. 14 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la ditta aggiudicataria si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che

non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia una cooperativa sociale, questi sarà tenuto comunque nei confronti del personale già addetto al servizio, qualora vi sia passaggio di gestione, al rispetto delle clausole sociali previste dal CCNL delle cooperative sociali, dando per superato il periodo di prova e con applicazione delle condizioni, sia normative che economiche, di migliore favore se presenti

Art. 15 Adempimenti connessi alla sicurezza

L'impresa appaltatrice con riferimento ai lavoratori impiegati nel servizio e ai bambini utenti, assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione e formazione del personale addetto alle proprie dipendenze, nonché degli eventuali sostituti, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà inoltre disporre di un adeguato numero di operatori formati in materia di antincendio e primo soccorso.

L'impresa è tenuta inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche nonché a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Restano a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 inerenti la propria attività lavorativa con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) previsto all'art. 28 dello stesso D. Lgs. 81/08.

Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore è tenuto a richiedere al comune committente tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare gli addetti alle proprie dipendenze e sulle misure di sicurezza e prevenzione esistenti. Dovrà essere pertanto effettuato un sopralluogo preliminare per presa visione a tali fini dello stato dei luoghi, redatto apposito verbale ed effettuata la consegna delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi d'emergenza e la posizione degli interruttori o dispositivi atti all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, acqua e gas e tutte le altre informazioni necessarie.

Copia di tutta la documentazione predisposta dall'impresa in attuazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi aggiornamenti dovrà essere depositata presso l'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore dovrà tenere in considerazione i rischi presenti e le principali azioni di prevenzione e protezione così come definiti nel D.U.V.R.I. predisposto dal comune di San Lazzaro (Allegato C), che indica le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze. I costi della sicurezza sono stati quantificati complessivamente sui tre anni scolastici in euro 450,00, non soggetti a ribasso

L'impresa deve altresì garantire il più ampio raccordo tra i tecnici comunali e il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'impresa si impegna inoltre a:

- ✓ trasmettere all'amministrazione comunale un eventuale piano operativo della sicurezza;
- ✓ rispettare le destinazioni d'uso dei locali;
- ✓ informare preventivamente l'Amministrazione comunale sulla necessità di variazioni nella destinazione d'uso dei locali interni;
- ✓ interdire l'accesso di persone non autorizzate ai locali al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, dei lavoratori e garantire una gestione razionale e ordinata degli interventi di manutenzione a carico del comune e di eventuali problematiche che dovessero eventualmente insorgere;

- ✓ rendere disponibile e mantenere aggiornato un registro delle presenze all'interno di ciascun plesso;
- ✓ rendere disponibile e mantenere aggiornato, a cura del proprio R.S.P.P., un apposito registro di tutte le attività ispettive periodiche previste in materia di prevenzione incendi;
- ✓ vigilare sul corretto utilizzo da parte del proprio personale delle strutture, delle attrezzature e degli impianti assegnati nell'ambito del presente contratto.

L'inosservanza delle leggi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo, oltre alle sanzioni previste, determinano la risoluzione del contratto.

Nei locali del nido d'infanzia Maria Trebbi adibiti a cucina e spazi annessi, opera in modo permanente un'impresa esterna cui è affidato il servizio di produzione dei pasti destinati ai nidi d'infanzia.

Pertanto, essendo stati riscontrati rischi da interferenze, è stato redatto apposito Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali allegato al presente capitolato, che ne dettaglia ambiti di interferenza spaziale e temporale.

Sulla base di tale documento, esclusivamente in riferimento al nido d'infanzia Maria Trebbi, , gli oneri a carico dell'impresa non soggetti a ribasso sono quantificabili in 450,00 euro per il periodo contrattuale considerato, IVA esclusa.

Art. 16 Servizio mensa

Il personale dell'Impresa aggiudicataria potrà usufruire del pasto esclusivamente in caso di contestuale assistenza ai bambini e dunque per motivate esigenze di servizio.

L'eventuale fruizione del pasto da parte del personale è da intendersi a totale carico dell'appaltatore.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà quindi versare all'Ente Committente, quale gestore del servizio di refezione scolastica, il costo pasto, in base al numero dei pasti effettivamente erogati. L'importo sarà assoggettato all'aliquota IVA vigente al momento. La quota pasto, attualmente di € 6,62 IVA inclusa, verrà determinata annualmente dall'amministrazione comunale.

L'Impresa dovrà provvedere al pagamento entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura.

Art. 17 Interruzione del servizio in caso di sciopero

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 integrata con L. 83//2000 "Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ed eventuali successivi protocolli applicativi. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. In caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili deve essere decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione in ragione di 1/20 al mese per ogni giorno di chiusura (ovvero secondo diversa proporzione per i mesi di dicembre, gennaio, aprile, luglio).

L'Impresa appaltatrice, in caso di proclamazione di sciopero che può riguardare il proprio personale, dovrà dare opportuna comunicazione alle famiglie nei termini e nelle modalità previste dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Dovrà altresì inviare una comunicazione formale ai referenti della stazione appaltante, almeno 6 gg prima della data prevista per lo sciopero in merito alla propria capacità, in considerazione dei vincoli normativi e contrattuali esistenti, di eseguire le prestazioni nel giorno in cui lo sciopero è previsto.

A tale fine, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'impresa concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale, anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune, preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2002, pag. 26 e segg.; fino all'approvazione l'impresa si attiene

all'analogo codice in vigore per i pubblici dipendenti operanti nei servizi comunali. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999

Nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni, il committente potrà legittimamente rifiutare le prestazioni oggetto dell'appalto che l'Impresa fosse in grado di offrire, se comunicate in ritardo e/o parziali e inutili per la completa erogazione dei servizi.

L'impresa è in ogni caso tenuta per ciascun servizio oggetto dell'appalto ad inviare ai referenti della stazione appaltante un prospetto riepilogativo delle prestazioni non rese per effetto dell'adesione allo sciopero del personale impiegato.

Art. 18 Inadempienze e penalità

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, il comune committente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni evento:

- per rilevante carenza, riscontrata a seguito di controlli effettuati dai referenti dell'Amministrazione e/o da parte degli organi di vigilanza e/o a seguito di segnalazioni/reclami presentati dall'utenza, della corretta prassi igienica del personale e mancato rispetto di quanto contenuto nel piano di autocontrollo (HACCP) penale pari ad euro 500,00;
- Inosservanza delle modalità stabilite per l'espletamento del servizio di distribuzione della refezione scolastica, riscontrata a seguito di controlli effettuati dai referenti dell'Amministrazione e/o da parte degli organi di vigilanza e/o a seguito di segnalazioni/reclami presentati dall'utenza, penale pari ad €500,00;
- per rilevante carenza igienica dei locali scolastici, comprese cucinette, servizi igienici, spogliatoi, depositi, ecc. , riscontrata a seguito di controlli effettuati dai referenti dell'Amministrazione e/o da parte degli organi di vigilanza e/o a seguito di segnalazioni/reclami presentati dall'utenza, della corretta prassi igienica del personale e mancato rispetto di quanto contenuto nel piano di autocontrollo (HACCP) penale pari ad € 500,00;
- Mancata sostituzione del personale assente a vario titolo: penale pari a euro 500,00; sostituzione parziale, effettuata in ritardo o con più unità nella stessa giornata o mediante spostamento di personale da una sede all'altra: penale pari a € 300,00;
- Mancata partecipazione a riunioni, assemblee o altre iniziative organizzate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione partecipata del servizio: penale pari a € 300,00.
- Mancata presentazione della documentazione entro le scadenze prefissate: penale pari a € 300,00.
- Negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: penale pari a euro 500,00, se evento recidivo euro 1.000,00;
- Mancata attivazione del servizio: penale pari a euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso dei requisiti richiesti: penale pari a euro 500,00 per ogni operatore, per ogni giorno di utilizzo;
- Altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'Impresa, segnalati da reclami formali e non, da parte di utenti e/o personale dipendente dall'Amministrazione: penale pari a euro 500,00 per ogni disservizio.
- In caso di rilevante danno all'immagine dell'ente derivante da pubblicazione su quotidiani, raccolta firma dei genitori, etc, per disservizi imputabili all'Impresa o ai suoi operatori, si procederà all'applicazione di una penale pari a euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali avviene in seguito a contestazione scritta inviata anche via mail e successiva scadenza del termine di 10 gg. entro cui l'Impresa potrà presentare eventuali controdeduzioni.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, la penale verrà incassata da parte del comune committente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento o in quello immediatamente successivo.

In caso di accertato precario stato di pulizia degli edifici derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie e per ogni eventuale altro disservizio, l'Amministrazione avrà la facoltà di richiedere all'Impresa interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'Impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla richiesta. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione del servizio negligente.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito ove ricorrano le seguenti inadempienze da parte dell'Impresa:

- * cessione o subappalto del servizio anche parziale in difformità a quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare;
- * fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge;
- * inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- * gravi e reiterate inosservanze nell'esecuzione dell'appalto degli elementi tecnici indicati nell'offerta ai fini del giudizio sulla qualità.
- * Inosservanza degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 richiamati all'art. 13;
- * nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente appalto non siano eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane SpA, così come stabilito dalla legge 136/2010.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, l'Impresa si impegna a proseguire l'intervento fino al nuovo affidamento del servizio.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno all'Impresa aggiudicataria inadempiente. L'Impresa sarà tenuta per tutta la durata del contratto, al risarcimento del maggior prezzo sostenuto dall'Amministrazione per l'affidamento ad altra ditta dei servizi dedotti nel presente contratto.

L'Amministrazione interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da colui che aveva presentato la prima migliore offerta escluso l'aggiudicatario originario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

La risoluzione contrattuale non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che l'hanno motivata.

Il comune committente, ai sensi e per effetto della legge 135/2012 (Spending review), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta L. 488/1999.

E' fatta altresì salva la facoltà per l'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; a titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono motivi di recesso unilaterale:

- a) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
- b) la mancata attivazione del servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni al servizio;
- c) il venir meno della disponibilità dei locali sede dei servizi di cui al presente atto.

In relazione alla precedente lettera a), qualora la situazione della finanza pubblica lo ritenga necessario, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un preavviso di 120 giorni. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 5% dell'importo annuale contrattuale delle prestazioni, salvo il caso in cui l'esercizio delle facoltà avvenga nell'ultimo anno del contratto; in tale ultima ipotesi l'importo forfetario verrà calcolato sull'effettivo periodo rimanente fino alla conclusione del contratto.

Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata ex D. Lgs. 196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i bambini fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dall'amministrazione comunale e dai diretti interessati.

L'impresa aggiudicataria è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza - e del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (*es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio*).

L'amministrazione comunale potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati. L'impresa aggiudicataria mette a disposizione del comune committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dall'amministrazione o da un altro soggetto da questa incaricato.

L'aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dal D. Lgs. 196/03 e dal Regolamento comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa e l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Al termine di ogni anno solare, entro il termine del mese di gennaio dell'anno successivo, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune specifica relazione che evidenzii il corretto trattamento dei dati di cui trattasi ed i responsabili/incaricati autorizzati al trattamento.

Art. 21 Oneri contrattuali foro competente e domicilio

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, di registrazione, diritti di segreteria e qualsiasi altra imposta o tassa secondo le leggi vigenti derivanti dalla stipulazione del contratto.

Ferma restando la competenza del foro di Bologna, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, potranno essere risolte ai sensi degli artt. 205 e ss. del codice dei contratti pubblici.

Per tutti gli effetti del contratto l'impresa dovrà eleggere domicilio fiscale e recapito amministrativo nel territorio della provincia di Bologna.

Art. 22 – Norme di rinvio

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, e alla Legge Regionale n. 19/2016 Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

**SEZ. B – CAPITOLATO TECNICO - DISPOSIZIONI CONTENENTI L'ESECUZIONE
DEL SERVIZIO – GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E GENERALI DEI NIDI
D'INFANZIA MARIA TREBBI E TANA DEI CUCCIOLI**

Art. 23 Descrizione sedi operative e orario di funzionamento

L'impresa deve organizzare i servizi educativi e generali relativi al nido d'infanzia, rivolti a bambini in età compresa tra i 6 mesi e i 36 mesi, nei locali già adeguatamente predisposti rispettivamente, nell'anno educativo 2018/2019, per 39 posti a tempo pieno nel nido d'infanzia Maria Trebbi in via Martiri di Pizzocalvo n. 61 e per 39 posti a tempo pieno nel nido d'infanzia Tana dei Cuccioli in via dei Gelsi n. 2.

Al nido d'infanzia Maria Trebbi nell'anno educativo 2018/2019 è prevista l'articolazione in tre sezioni a tempo pieno, con orario di apertura dalle 7.30 alle 18.00:

- due sezioni eterogenee a tempo pieno per complessivi 27 posti per bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi;
- una sezione a tempo pieno per complessivi 12 posti per bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 12 mesi.

Al nido d'infanzia Tana dei Cuccioli nell'anno educativo 2018/2019 è prevista l'articolazione in due sezioni a tempo pieno, con orario di apertura dalle 7.30 alle 18.00:

- una sezione eterogenea a tempo pieno per complessivi 21 posti per bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
- una sezione a tempo pieno per complessivi 18 posti per bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi.

Ogni anno l'Amministrazione si riserva di ridefinire, in riduzione o in aumento, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'articolazione delle sezioni per fasce di età eterogenee o omogenee (art. 2.6.a Dir. 1654/2017), il numero dei bambini da ospitare nei nidi d'infanzia e l'orario di funzionamento, prevedendo eventualmente posti a tempo parziale.

L'orario di funzionamento del servizio va dalle ore 7.30 alle ore 18.00; tuttavia, il piano tariffario comunale prevede una riduzione della retta per le famiglie che fruiscono del servizio dalle 8.30 alle 16.30 e pertanto si chiede che il modello organizzativo ne tenga conto, anche monitorando i flussi in entrata e in uscita dei bambini. All'interno dell'orario giornaliero di funzionamento del servizio l'impresa deve garantire orari di ingresso e di ritiro flessibili e adeguati alle esigenze dei bambini e alle esigenze di conciliazione delle famiglie.

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere garantito indicativamente dalla prima settimana di settembre alla terza settimana di luglio, dal lunedì al venerdì, e comunque per la durata dell'anno educativo come da calendario scolastico approvato annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 24 Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

L'ammissione dei bambini avviene su designazione dell'Amministrazione in base alla graduatoria dei richiedenti, formulata in ottemperanza delle disposizioni comunali, di norma entro il mese di luglio. Il periodo dell'inserimento, non altrimenti specificato dal regolamento di gestione dei nidi d'infanzia comunale, si intende da completare indicativamente in non oltre un mese dalla data di inizio, fermo restando che i bambini possono essere inseriti solo a partire dal compimento dei 6 mesi nella sezione lattanti e degli 11 mesi nelle restanti sezioni.

In vista della prima informazione alle famiglie prevista per luglio 2018, l'Amministrazione si riserva di elaborare un progetto di inserimento.

In caso di ritiro di un bambino, l'Amministrazione provvede alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti e comunque fino al 31 marzo.

Art. 25 Progetto Pedagogico

Il progetto pedagogico dovrà essere elaborato perseguendo obiettivi in linea con quelli dei servizi educativi comunali rivolti alla prima infanzia e nel rispetto della L. R. n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 2000" e della Delibera della Giunta Regionale della R. E. R. n. 1564/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016".

Per la gestione del servizio l'impresa osserva il progetto pedagogico presentato in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale che dovrà essere elaborato sulla base dei seguenti punti:

- riferimenti scientifico-pedagogici;
- finalità educative contestualizzate nel servizio nido di riferimento;
- contesto familiare e sociale di riferimento;
- modalità di inserimento;
- organizzazione della giornata tipo;
- criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo (spazi, tempi, materiali, regole, routine, mediatori);
- attività e relazioni da promuovere nel sistema nido dentro/fuori;
- funzione del coordinamento pedagogico;
- ruolo dell'educatore e lavoro di equipe;
- valutazione e autovalutazione della qualità educativa;
- modalità di relazione, informazione e partecipazione delle famiglie;
- modalità di integrazione dei bambini disabili;
- modalità per facilitare i processi di integrazione dei bambini in situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale;
- continuità educativa 1-6 anni;
- rapporto con le risorse del contesto locale;
- modalità di osservazione e strumenti;
- formazione;
- piano per la prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato.

Il progetto pedagogico deve prevedere il rispetto delle seguenti condizioni:

- d) gradualità dell'inserimento per i nuovi bambini e modalità di coinvolgimento delle famiglie, specificando l'articolazione dei tempi utilizzati;
- e) proposte educative calibrate sull'età e finalizzate all'evoluzione del bambino in tutti gli ambiti esperienziali. Progettazione e organizzazione dello spazio, sia rivolto ai bambini, sia rivolto all'accoglienza bambini-famiglie, in riferimento alle modalità di gestione e di utilizzo degli spazi del nido destinati ai bambini;
- f) organizzazione del tempo quotidiano e della scansione temporale della giornata che consenta al bambino di trovare punti di riferimento stabili e di situarsi in un contesto temporale riconoscibile e prevedibile, con particolare attenzione ad un tempo disteso;
- g) continuità nel riferimento educativo garantendo l'utilizzo di educatori titolari di sezione con orario di lavoro frontale sui bambini non inferiore alle 25 ore settimanali;
- h) cura delle routines (bagno/pasto/sonno) nel rispetto dei tempi del bambino e delle sue esigenze di costruzione dei legami affettivi con gli educatori;
- i) cura delle relazioni con i genitori. Definizione delle modalità, tempi, azioni e strumenti utilizzati nella quotidianità e nelle occasioni formali e informali per costruire e mantenere un rapporto di fiducia e collaborazione con i genitori (colloqui / assemblee / feste /laboratori / pomeriggi di gioco, etc.);
- j) organizzazione delle sezioni sulla base di criteri di continuità educativa e costanza del personale nel corso dell'anno educativo;

- k) progetto di continuità educativa integrato 1/6 anni;
- l) indicazione di tempi, metodologie e strumenti di osservazione, documentazione e monitoraggio, verifica e valutazione del lavoro degli educatori e del servizio nel suo complesso.

Il progetto organizzativo-gestionale deve contenere almeno i seguenti punti:

- indicazione del rapporto numerico educatori bambini, in relazione alla capienza dei due nidi d'infanzia e in relazione alle diverse età;
- schema con la dotazione organica completa in cui siano specificati la mansione (es. educatore, collaboratore, coordinatore pedagogico, responsabile gestionale, ecc.) e l'orario settimanale previsto.
- schema con il totale delle ore non frontali con i bambini (monte ore annuale destinato a: programmazione delle attività educative, promozione della partecipazione delle famiglie, formazione, continuità 1-6 anni, riunioni, incontri con coordinatore pedagogico, incontri con genitori, stesura documentazione, ecc.) per educatori tempo pieno, educatori part time e collaboratori. Specificare quante ore di formazione e aggiornamento sono previste per il coordinatore pedagogico, gli educatori ed i collaboratori;
- descrizione delle modalità di sostituzione del personale assente, educatore e collaboratore.

Sulla base delle linee guida contenute nel progetto pedagogico, per ogni anno educativo dovrà essere predisposta e trasmessa all'Amministrazione la programmazione educativa delle attività articolata in tre parti: la prima da consegnare alle famiglie entro inizio dicembre, la seconda entro inizio aprile, la terza entro fine maggio. Tutta la documentazione educativa si intende validata a cura esclusiva del coordinatore pedagogico individuato dal soggetto gestore, che annualmente a conclusione dell'anno educativo, trasmette all'Amministrazione la versione integrale entro il 31 agosto. Nell'elaborazione di tale programmazione l'impresa è tenuta ad attuare il necessario raccordo con l'Amministrazione al fine di realizzare un sistema educativo territoriale integrato secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo. Al termine di ogni anno educativo, entro il 31 agosto, l'impresa è tenuta ad inviare all'Amministrazione una relazione di verifica delle attività svolte.

Art. 26 Piano per la prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato

L'impresa deve presentare un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro.

In particolare il piano deve indicare sinteticamente il processo che verrà attivato e gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio (es. liste indicatori, focus group, ecc...) e descrivere le azioni che verranno messe in atto per il miglioramento del benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a:

- momenti definiti di lavoro collegiale, anche in rete con altri servizi;
- formazione, anche in collegamento con altri servizi e con il Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- modalità di supporto al personale, anche tramite ogni opportuno raccordo con l'AUSL di competenza.

Art. 27 Interventi di sostegno

Per garantire i processi di integrazione dei bambini disabili o che si trovano in situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, l'Amministrazione può, in relazione alla gravità dei casi, richiedere all'impresa, fuori dal presente rapporto contrattuale, la presenza di un educatore. Nella realizzazione dell'intervento l'impresa dovrà garantire il rispetto degli accordi di programma vigenti (legge 104/92), con particolare riguardo a:

- la raccolta delle osservazioni necessarie all'elaborazione del profilo dinamico funzionale, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma e in condivisione con il restante personale della sezione;
- l'elaborazione del piano educativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma e in condivisione con il restante personale della sezione;
- la partecipazione al gruppo operativo secondo il calendario comunicato;
- la partecipazione alle riunioni di sezione del nido.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad inviare al coordinatore pedagogico comunale:

- il profilo dinamico funzionale, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma e in condivisione con il restante personale della sezione, entro il 31 ottobre;
- il piano educativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma e in condivisione con il restante personale della sezione, entro il 30 novembre;
- i verbali dei gruppi operativi, entro un mese dallo svolgimento della riunione.

Sulla base della D. F. e del P.E.I., l'aggiudicatario si impegna a fornire personale con adeguata formazione anche in merito a metodi educativi specifici, ad esempio in caso di disabilità visive o uditive e/o di disturbi dello spettro autistico; in quest'ultimo caso, ad esempio, approccio cognitivo-comportamentale con possibili riferimenti al metodo A.B.A. Per i servizi in tal modo affidati l'Amministrazione verserà un compenso mensile, determinato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e della tariffa oraria proposta in sede di gara. Nulla sarà dovuto all'impresa per i periodi di sospensione delle attività educative previsti dal calendario scolastico.

In caso di assenza del bambino inferiore ai 30 giorni, l'attività dell'operatore sarà gestita in qualità di educatore di plesso dall'Impresa aggiudicataria in accordo con l'Amministrazione in azioni programmate all'interno del nido d'infanzia.

In caso di trasferimento del minore disabile, modifica del programma o assenze continuative del minore superiori a quindici giorni e non giustificate dalla famiglia, l'intervento si intende definitivamente revocato.

La cessazione dell'intervento verrà tempestivamente comunicata all'impresa.

Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti i predetti criteri e procedure nei modi e nelle forme più opportune.

Nel corso dell'anno educativo, qualora si verificassero nuove ammissioni di minori disabili, o si rilevassero nuove esigenze relativamente a minori già inseriti nei servizi, sarà cura dell'Amministrazione richiedere all'impresa, la presenza di un educatore in supporto alla sezione, con debito anticipo rispetto all'effettivo ingresso del minore.

Art. 28 Servizi generali

All'impresa è affidata la gestione dei servizi generali, così come descritti nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2017, n. 1564 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016".

Nello specifico il personale addetto ai servizi generali sarà adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, nonché alle attività di distribuzione dei pasti.

Inoltre il personale ausiliario fornirà supporto al personale educativo, collaborando con lo stesso al fine di garantire il buon funzionamento complessivo del servizio.

Art. 28.1 Pulizie

I servizi generali devono essere garantiti nel rispetto delle indicazioni dei competenti servizi ASL e secondo i seguenti parametri

1. pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo;
2. pulizie a fondo periodiche da effettuarsi fuori dall'orario di funzionamento dei servizi;

3. pulizie straordinarie da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti etc.

Inoltre la ditta dovrà provvedere ad eventuali attività a cadenza non definita quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- spostamento di arredi (ad esempio tavoli, panchine, sedie, cattedre, brandine, armadi, ecc.) presenti nella struttura a seguito di consegna di dotazioni di arredo, posizionamento degli arredi nelle aule e, in caso di sgombero di arredi non più utilizzabili, separazione, ove possibile, dei materiali che li compongono (ad es. ferro-legno);
- piccoli interventi di manutenzione su arredi e/o suppellettili, ecc.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

Per le operazioni di pulizia la ditta si obbliga ad utilizzare materiale a norma.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura dei materiali e degli strumenti per lo svolgimento dei servizi generali oggetto del presente appalto.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E. Tali attrezzature dovranno inoltre essere compatibili con le attività che si svolgono negli edifici, per cui non devono essere rumorose e devono inoltre essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia. L'impresa è obbligata a fornire al Comune la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che intende utilizzare. Le attrezzature e le macchine dell'impresa usate all'interno delle strutture devono essere contraddistinte da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell'impresa stessa. L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature sia dei prodotti utilizzati.

Tutti i prodotti chimici usati per la pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione (detergenti, detergenti-disinfettanti, sanificanti, disincrostanti, disinfettanti, emulsioni polimeriche, ecc.) devono essere di tipo ecologico e a basso impatto ambientale e le relative schede tecniche dovranno essere presentate al committente.

L'aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e al decreto 24/05/2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa. Si richiede comunque l'utilizzo di almeno un prodotto specifico disinfettante registrato come presidio medico chirurgico da parte del Ministero della Salute.

Tutti i prodotti in uso dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave.

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti "tessuto-carta", che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/Ce).

Le caratteristiche dei prodotti cartari da impiegare (carta igienica, carta asciugamani, tovagliette, tovaglioli, ecc.) dovranno soddisfare tutte le leggi e i regolamenti vigenti, in particolare la carta fornita dovrà essere del tipo rigenerata per almeno l'80%; il processo di imbianchimento delle polpe deve avvenire senza l'utilizzo di cloro gassoso (ECF – Elementary Chlorine Free).

E' tassativamente vietato l'impiego dei seguenti prodotti:

1. acido cloridrico
2. ammoniaca
3. soda caustica
4. alcool denaturato

Sono inoltre tassativamente vietate le seguenti attrezzature:

- a) piumini;
- b) scope in setole di crine o nylon;
- c) panni di cotone per la spolveratura;
- d) segatura impregnata.

L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su richiesta del comune committente dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Eu Eco-label 2009/568 Ce che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Art. 28.2 Distribuzione dei pasti

I pasti per i frequentanti i nidi d'infanzia Maria Trebbi e Tana dei cuccioli, sono forniti dal Servizio Produzione Pasti, gli stessi vengono prodotti presso la cucina situata all'interno del nido d'infanzia Maria Trebbi.

Nel periodo estivo, indicativamente dalla seconda settimana di giugno alla seconda settimana di settembre, i pasti saranno prodotti presso la cucina comunale, situata in via Paolo Poggi n. 10.

In entrambi i casi il trasporto dei pasti destinati al nido d'infanzia Tana dei cuccioli è a carico del Comune.

E' a carico altresì del Comune la predisposizione dei menù, redatti sulla base della normativa nazionale e regionale in materia ed autorizzati dai competenti servizi territoriali dall'ASL.

Sono a carico dell'aggiudicataria le fasi di ricevimento e somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e merenda), ivi comprese le attività accessorie quali l'allestimento delle sezioni, la sparcchiatura, il lavaggio delle stoviglie, delle suppellettili e dei contenitori, la pulizia dei locali di somministrazione dei pasti e dei locali office e/o sguatteria, ivi compresi arredi ed attrezzature presenti.

Sono a carico dell'impresa, in qualità di gestore del servizio, tutti gli oneri relativi alla somministrazione dei pasti, ivi comprese le notifiche sanitarie, se dovute, ai fini della registrazione ai sensi art. 6 CE 852/2004 e della determinazione Regione Emilia Romagna n. 9233 dell'1/08/2008.

Nel dettaglio le attività relative alla distribuzione dei pasti a carico dell'Impresa sono le seguenti:

- rilevazione, anche automatizzata, delle presenze e delle assenze dei bambini per la prenotazione di pasti e merende, compilazione schede/o registri e relativa comunicazione telefonica o con altri mezzi messi a disposizione dal Comune al centro preparazione pasto; a tal fine l'Impresa dovrà provvedere alla formazione di base in merito all'utilizzo del PC, mentre la formazione specifica relativa ai programmi informatici in uso verrà curata dal Comune;
- predisposizione di merende e colazioni;
- ritiro e scarico dei recipienti contenenti il pasto, carico e riconsegna dei contenitori puliti e vuoti; le operazioni di carico e scarico avverranno all'esterno della struttura, nelle zone di carico/scarico. Non è prevista in alcun modo la consegna dei contenitori all'interno delle strutture;
- operazioni di sporzionamento, condimento, predisposizioni carrelli, ivi compresa la mondatura della frutta ed l'eventuale porzionatura del pane, somministrazione delle diete speciali, da effettuarsi secondo la procedura in uso che verrà trasmessa alla ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio;

- operazioni di sparecchiatura e pulizia dei locali di consumo del pasto, compresi gli arredi;
- lavaggio di stoviglie, contenitori, suppellettili varie e loro risistemazione;
- pulizia, rigoverno e sgombero dei locali di sporzionamento dei pasti, compresi arredi ed attrezzature.

La fornitura delle stoviglie e delle suppellettili necessarie alle attività di somministrazione dei pasti è a carico del Committente,

Tutte le attività relative alla somministrazione dei pasti ed alle operazioni ad essa connesse dovranno essere svolte secondo la normativa vigente in materia, l'Impresa dovrà quindi consegnare, almeno 15 giorni prima dell'avvio di ogni anno educativo, il proprio **manuale di autocontrollo**, redatto ai sensi della normativa vigente.

Art. 28.3 Interventi di manutenzione e movimentazione delle attrezzature e degli arredi

Nell'ambito del presente appalto sono altresì a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli interventi di movimentazione di attrezzature e arredi fissi e mobili, compresi quelli dei locali office, lo smaltimento di imballaggi e di materiale non più in uso, fatte salve le operazioni di smissione e cancellazione dagli inventari.

L'impresa è tenuta altresì a garantire e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'utilizzo in piena sicurezza degli arredi e delle attrezzature presenti nelle strutture.

E' posta a carico dell'Amministrazione la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi fissi e mobili, compresi quelli dei locali office.

Art. 28.4 Attività di guardaroba e lavanderia

Sono poste a carico dell'aggiudicataria la lavatura, l'asciugatura e la piegatura, dei bavagli, delle tovaglie, delle lenzuola, dei grembiuli, delle traverse cerate, degli asciugapiatti ed in generale della teleria complementare di giochi ed arredi.

L'aggiudicataria potrà svolgere tali attività in forma diretta all'interno delle strutture, con attrezzature di proprietà dell'Impresa stessa o rivolgendosi ad aziende certificate specializzate nel settore, di ciò ne dovrà dare descrizione in fase di offerta.

Nel primo caso l'Impresa si farà carico anche della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature presenti (lavatrici, asciugatrici); le stesse dovranno essere in regola con la normativa vigente e la loro installazione dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali.

Il servizio deve comprendere oltre alle attività sopra descritte anche la cura, il riordino e l'eventuale rammendo della teleria, ad uso non personalizzato, lavori di sartoria (copricuscini, tovaglie, ecc.).

Art. 28.5 Smaltimento rifiuti

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti rispettando tassativamente la differenziazione degli stessi prevista dalla raccolta pubblica urbana (es, umido organico, vetro e lattine, carta, plastica e il non riciclabile) e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, bagni).

Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati dallo smaltimento improprio di rifiuti, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'aggiudicataria

L'appaltatore si impegna quindi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata nonché a collaborare e a sostenere le iniziative di raccolta differenziata già in atto nel territorio.

Art. 29 Materiale didattico e di consumo

L'impresa si impegna a fornire e utilizzare il materiale di consumo destinato alle attività educative e alla cura e all'igiene dei bambini (cancelleria, materiale fotografico, audiografico e audiovisivo, giochi, guanti a perdere, detergenti e prodotti per la cura della persona, pannolini,

pannolini per allergie, etc.) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino e all'ordinario funzionamento del servizio. In particolare il materiale didattico ed i giochi utilizzati dovranno corrispondere a quanto previsto dalla Direttiva Regionale Emilia Romagna n. 1564/2017. Il materiale dovrà essere rinnovato quando necessario.

Il materiale didattico non soggetto a consumo rimane in proprietà dell'Amministrazione alla scadenza dell'appalto.

Sez. C – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30 Personale

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, l'Impresa utilizza personale munito dei seguenti titoli di studio e formazione:

operatori addetti ai servizi generali:

- diploma di assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente a 6 mesi di esperienza in servizi educativi analoghi;
- attestato di formazione ai sensi del Reg. CE 852/04, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali (L.R.11/2003-formazione sostitutiva del libretto di idoneità sanitaria) per il personale addetto alla distribuzione dei pasti.

Inoltre in ogni struttura dovrà essere presente almeno un operatore in possesso di adeguata formazione ai sensi della "Determina Regionale n°16963 del 29/12/2011" in materia di somministrazione di pasti ad utenti affetti da malattia celiaca.

educatori nido d'infanzia:

- titoli di cui alla direttiva approvata con Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017 unitamente ad almeno 6 mesi di esperienza maturata, in qualità di educatore, in nidi d'infanzia a titolarità pubblica o a titolarità privata autorizzati al funzionamento.

Per quanto attiene alle figure specialistiche eventualmente richieste per l'integrazione dei bambini con disabilità, l'Impresa è tenuta ad indicare nell'offerta economica le figure specialistiche che è in grado di offrire.

L'esecuzione dell'appalto deve comunque essere assicurata con l'utilizzo di personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti al momento dell'erogazione dei servizi.

A mero titolo indicativo, si ricorda che il datore di lavoro deve acquisire da ciascuno dei propri operatori una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.

Per ciascun operatore impiegato nell'appalto l'impresa è tenuta ad acquisire ai sensi dell'art 2 del D. Lgs. 39/2014 che ha introdotto l'art. 25 bis del D.P.R 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) il certificato penale del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

L'Impresa si impegna a non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trova in una delle situazioni indicate al paragrafo 1.7 "Requisiti organizzativi" dell' Allegato A della direttiva approvata con delibera di Giunta n. 1564 del 16/10/2017 e cioè nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e nella situazione di avere riportato condanna con sentenza definitiva

per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

L'Amministrazione si riserva di effettuare opportuni controlli per verificare il suddetto adempimento.

Il personale supplente deve possedere i medesimi requisiti sopra specificati.

Il personale, ivi compreso quello destinato alle sostituzioni, deve essere dotato di apposita divisa, se richiesto dalle funzioni svolte, di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale addetto alla somministrazione dei pasti dovrà indossare vestiario dedicato e diverso per caratteristiche da quello utilizzato per le altre operazioni.

Annualmente, prima dell'avvio dell'anno educativo, l'Impresa trasmette all'Amministrazione l'elenco nominativo e il curriculum del personale impiegato (titolare e supplente) con l'indicazione per ogni operatore del titolo di studio e degli ulteriori titoli e documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dei servizi, qualora non già in possesso dell'Amministrazione, specificandone orario di servizio e schema orario settimanale.

Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie deve essere preventivamente comunicata e motivata ai referenti dell'Amministrazione entro 2 gg lavorativi. Fatto salvo quanto dichiarato nell'offerta per il contenimento del turn-over, che si intende interamente recepito nel presente rapporto contrattuale, l'Impresa deve provvedere alla sostituzione immediata degli operatori assenti.

L'Impresa non potrà, in alcun modo, impiegare più unità sullo stesso turno di lavoro, a sostituzione del personale assente. La sostituzione deve essere garantita per intero senza alcuna riduzione.

Gli operatori adibiti al servizio, ivi compresi i sostituti, devono essere a conoscenza delle procedure e dei protocolli in uso ai quali sono adibiti e disponibili a farsi carico delle richieste relative al buon funzionamento del servizio.

In particolare l'impresa è tenuta a far osservare scrupolosamente a tutti gli operatori le procedure in uso per la somministrazione dei pasti e delle diete che saranno messe a disposizione da parte dell'Amministrazione.

Gli operatori impiegati nell'appalto devono altresì mantenere un contegno decoroso e avere comportamenti consoni e adeguati all'ambiente, prestare attenzione all'immagine dell'ente committente, alle esigenze dell'utenza e improntare il proprio comportamento al rispetto dei bambini, delle famiglie e degli altri operatori presenti nel servizio.

Gli operatori devono avere la piena conoscenza della lingua italiana e mantenere il segreto su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Gli operatori dell'Impresa nello svolgimento delle mansioni loro assegnate, potranno utilizzare, esclusivamente per esigenze legate al servizio, gli impianti relativi ad acqua-luce-telefono presenti nei plessi senza che ciò comporti la corresponsione di canoni o compensi.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, supportato da idonei elementi valutativi, di chiedere ed ottenere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo sulla base di oggettivi riscontri, desumibili da documenti, atti, segnalazioni o quant'altro in possesso dell'ufficio.

La richiesta di sostituzione potrà inoltre riguardare il personale per il quale sia stata segnalata una grave negligenza nei confronti degli utenti o, per più di due volte, il mancato o non consono adempimento dei propri compiti.

L'Impresa è tenuta all'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs 81/2008 e s.m.i, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi, all'informazione, alla formazione del personale, alla fornitura dei d.p.i. ove previsti e delle cassette di primo soccorso.

Prima dell'avvio, dovrà essere effettuato un sopralluogo preliminare per presa visione dello stato dei locali e acquisite le relative planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga, la

localizzazione dei presidi d'emergenza e la posizione degli interruttori o dispositivi atti all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica, acqua e gas e tutte le altre informazioni necessarie per l'adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Impresa si obbliga:

a) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi locali applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto;

b) ad effettuare il pagamento ed il versamento degli oneri previsti per fini previdenziali ed assistenziali dalle disposizioni di leggi vigenti e dagli accordi e contratti di lavoro.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della L. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale impiegato dall'Impresa per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire della formazione permanente necessaria a garantire la regolare e corretta erogazione del servizio nelle materie specifiche relative al profilo professionale posseduto e alle mansioni concretamente svolte, che non potrà essere inferiore a 8 ore annue per gli operatori addetti ai servizi generali e a 30 ore per gli operatori addetti ai servizi educativi.

L'Impresa si impegna a rendicontare i percorsi formativi compiuti, presentando una relazione recante l'indicazione del nominativo degli operatori, la tipologia del corso e la relativa quantificazione delle ore svolte entro il 31 agosto.

L'impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà alla ditta, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, possono essere inseriti nei servizi volontari e/o tirocinanti, che svolgano la propria attività ad integrazione e non in sostituzione dei dipendenti dell'Impresa.

L'Impresa, in tal caso, si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo dei volontari/tirocinanti, corredato dalle specifiche dell'impiego e da una dichiarazione del proprio legale rappresentante, attestante l'avvenuta verifica di cui all'art. 25 bis del DPR 313/2002.

Art. 31 Orario di lavoro del personale educativo e addetto ai servizi generali

Per ciascun educatore a tempo pieno deve essere previsto, all'interno dell'orario di lavoro, un monte ore di gestione determinato, indicativamente, almeno in 78 ore annue per operatore, destinato agli impegni di aggiornamento, programmazione, coinvolgimento e partecipazione delle famiglie così come indicato nel progetto pedagogico e comunque ai seguenti impegni:

a) formazione e aggiornamento;

b) intercollettivi ed incontri rivolti a tutto il personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati;

c) partecipazione a progetti sperimentali promossi dal coordinatore pedagogico comunale;

- d) riunioni del gruppo di lavoro;
- e) assemblee, colloqui, feste ed altre iniziative con i genitori.

Tale monte ore dovrà essere ridotto in proporzione per gli educatori con contratto di lavoro part-time.

Per tutto il personale educativo impegnato continuativamente nel servizio deve essere garantito, nell'ambito del monte ore complessivo, un monte ore annuo individuale non inferiore alle 30 ore destinato alla formazione e all'aggiornamento, da ridurre in proporzione per gli educatori con contratto di lavoro part-time. Il personale, difatti, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale territoriale e con gli istituti di studio e di ricerca, nonché di una formazione in ambiti specifici, che consentano un intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazioni di difficoltà.

Nell'ambito delle suddette 30 ore l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire, ogni anno, il numero degli operatori tenuti a partecipare alla formazione organizzata per gli educatori dipendenti comunali. In tal caso la ditta si obbliga al rimborso di eventuali oneri aggiuntivi, connessi al numero dei partecipanti, sostenuti dall'Amministrazione.

Per ciascun collaboratore a tempo pieno deve essere previsto, all'interno dell'orario di lavoro, un monte ore di gestione determinato, indicativamente, almeno in 20 ore annue per operatore, destinato ai seguenti impegni:

- a) formazione e aggiornamento;
- b) riunioni del gruppo di lavoro ed incontri rivolti a tutto il personale dei servizi per la prima infanzia ;
- c) assemblee, colloqui, feste ed altre iniziative con i genitori;
- d) partecipazione a progetti sperimentali.

Tale monte ore dovrà essere ridotto in proporzione per gli educatori con contratto di lavoro part-time.

Art. 32 Coordinatori dei servizi

L'Impresa deve garantire la presenza di un coordinatore gestionale e di un coordinatore pedagogico (soci lavoratori o dipendenti) muniti dei seguenti titoli di studio e formazione:

COORDINATORE GESTIONALE

- diploma di laurea in materie psico-pedagogiche e esperienza non inferiore ad un anno di direzione o coordinamento di servizi analoghi, oppure in possesso di un diploma di scuola superiore unitamente ad almeno quattro anni di esperienza di direzione o coordinamento di servizi analoghi.

Le funzioni del coordinatore gestionale dei servizi sono:

- tenere i rapporti con l'Amministrazione;
- curare la regolarità della presenza di tutto il personale;
- effettuare una programmazione razionale, efficiente ed efficace e curarne la realizzazione;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente, per garantire la continuità degli interventi;
- partecipare, ove necessario, ad incontri a carattere organizzativo-gestionale;
- effettuare periodicamente in autonomia, o su specifica segnalazione del referente dell'Amministrazione, sopralluoghi sui propri servizi per supportare il proprio personale e rilevare eventuali criticità, dandone poi successivo riscontro all'Amministrazione;
- tenere contatti con i referenti delle istituzioni scolastiche e con i genitori degli utenti iscritti ai servizi;
- garantire la puntuale presentazione di tutta la documentazione prevista dal presente atto, nel rispetto delle scadenze indicate.

L'attività di programmazione, gestione e coordinamento del coordinatore gestionale dovrà essere garantita per tutto il periodo di durata del contratto; in caso di assenza, a qualsiasi titolo, le funzioni dovranno essere espletate da altra figura individuata dall'Impresa.

Dei coordinatori l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione copia del curriculum formativo, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail dedicati.

COORDINATORE PEDAGOGICO

La ditta assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite figura professionale dotata del titolo di studio previsto dalla normativa regionale che mantenga un costante rapporto di collaborazione con il coordinamento pedagogico comunale al fine di assicurare un confronto professionale e di esperienze utili agli arricchimenti reciproci.

Al coordinatore pedagogico sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Al termine dell'anno educativo, il coordinatore pedagogico cura la trasmissione della versione integrale della programmazione educativa delle attività e una relazione di verifica delle attività svolte al coordinatore pedagogico comunale entro il 31 agosto.

Il coordinatore pedagogico svolge altresì compiti di raccordo con gli altri servizi educativi del territorio e con i servizi sociali e sanitari. Supporta inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.

Il coordinatore pedagogico, o un suo delegato, partecipa alle riunioni del Comitato dei nidi d'infanzia.

SEZ. D – ELENCO DI BABY SITTER

Art. 33 Elenco di baby sitter

L'Impresa deve predisporre un elenco di baby sitter per bambini dai 3 mesi ai 6 anni di età, contenente i nominativi di persone in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dalla normativa regionale vigente per operare nei servizi educativi per la prima infanzia e che possiedono competenze comprovate da specifici percorsi formativi e/o da un'esperienza di almeno tre mesi maturata nei servizi educativi per la prima infanzia. L'elenco, oltre ai nominativi, dovrà fornire informazioni sulla disponibilità in termini di tempo, sulle precedenti esperienze, nonché numero di telefono e indirizzo mail.

L'elenco predisposto sarà diffuso dall'Amministrazione attraverso i suoi canali istituzionali in modo tale che le famiglie interessate possano avvalersi, per la cura dei figli al proprio domicilio, di baby sitter formate come sopra indicato.

Il rapporto di lavoro che si potrà costituire tra famiglia e baby sitter sarà di tipo privato e tutti gli elementi che lo costituiranno (orario, retribuzione, ferie) liberamente concordati tra le parti.

In particolare, l'Impresa deve organizzare il percorso formativo per baby sitter che preveda:

- 26 ore di lezioni in aula su tematiche pedagogiche, psicologiche e sanitarie, in cui fornire inoltre strumenti ed idee operative per favorire attività di gioco, di creatività e di narrazione. Deve inoltre essere garantita un'adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle baby sitter inserite nell'elenco;
- 10 ore di tirocinio pratico all'interno dei nidi d'infanzia Maria Trebbi e Tana dei Cuccioli;
- 4 ore di approfondimento e supervisione post tirocinio.

Al termine del corso di formazione l'Impresa rilascia un attestato che certifica la qualificazione di baby sitter per il sostegno ai nuclei familiari con bambini dai 3 mesi ai 6 anni e trasmette all'Amministrazione l'elenco complessivo di baby sitter validato per la sua pubblicazione.

L'elenco di baby sitter deve essere aggiornato indicativamente ogni anno e comunque secondo i termini stabiliti dall'Amministrazione, prevedendo conseguentemente anche l'organizzazione del percorso formativo come sopra specificato.

SEZ. E – SERVIZI MIGLIORATIVI

Art. 34 Servizi Migliorativi

L'Impresa deve garantire, con oneri e spese a proprio carico, la realizzazione delle proposte migliorative presentate in fase di gara.

In particolare l'Impresa può presentare una o più proposte migliorative relative a:

1 - interventi e progetti educativi ad elevata specializzazione volti alla qualificazione dei nidi d'infanzia comunali (es. psicomotricità, laboratori espressivi, laboratori rivolti a bambini e genitori, incontri a tema, etc.);

2 - altri servizi e interventi finalizzati al miglioramento dei servizi oggetto dell'appalto.

Fuori dal presente rapporto contrattuale, con rapporto economico diretto con l'utenza e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente (*L.R. Emilia Romagna 19/2016 s.i.m. e Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017*), l'impresa può organizzare il prolungamento del servizio di nido ovvero l'erogazione dello stesso anche di sabato e nei periodi di chiusura dei nidi comunali previsti dal calendario scolastico ivi compresi i mesi estivi.

In caso di gestione di tali servizi l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione il numero degli utenti fruitori dei servizi aggiuntivi e le tariffe applicate.

Tali proposte sono facoltative e diventano obbligatorie, a seguito di aggiudicazione, se presentate in fase di offerta.